

## SCHEDA INFORMATIVA PER:

- **AUTORITÀ DI ESECUZIONE DELLA LEGGE SUL LAVORO**
- **IMPRESE DI AUTOLAVAGGIO IN PARCHEGGI COPERTI**
- **DIREZIONI DI GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI**
- **CENTRI COMMERCIALI CON PARCHEGGIO COPERTO**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
Segreteria di Stato dell'economia SECO

# Autolavaggio nei parcheggi coperti

Alcuni parcheggi coperti, ad es. presso i centri commerciali, offrono un servizio di autolavaggio senza l'impiego di acqua. Mentre i clienti effettuano i propri acquisti, i veicoli vengono sottoposti a una pulizia manuale interna ed esterna.

## Contesto

L'aria all'interno dei parcheggi coperti risulta spesso contaminata. I rischi per la salute dei proprietari dei veicoli sono limitati, considerata la loro breve permanenza. Possono tuttavia essere rilevanti per il personale in servizio sul posto. Nello specifico, le sostanze nocive per la salute presenti nell'aria sono le seguenti: monossido di carbonio (CO), benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, idrocarburo aromatico), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e polveri sottili (soprattutto particolato).

*Monossido di carbonio: blocca l'assorbimento di ossigeno da parte del sangue*

Nei parcheggi coperti o sotterranei, il valore limite di esposizione a breve termine (concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro [MAC] per 15 minuti) stabilito dalla Suva per il CO (60 ppm) viene spesso superato.

*Benzene: cancerogeno*

La concentrazione di benzene nell'aria dei parcheggi coperti è 3-8 volte maggiore rispetto a quella registrata all'aria aperta. Non esiste un valore limite al riguardo. Essendo una sostanza cancerogena, in generale vale il principio di minimizzazione, ossia evitare ogni forma di esposizione.

*Ossidi di azoto: pregiudicano la funzionalità respiratoria*

La MAC\* e il valore limite di esposizione a breve termine fissati dalla Suva per il NO<sub>2</sub>\*\* vengono superati raramente nei parcheggi coperti.

\*MAC NO: 5 ppm

\*\*Valore limite di esposizione a breve termine NO<sub>2</sub>: 3 ppm

*Idrocarburi policiclici aromatici (IPA; ad es. benzopirene): cancerogeni*

Il benzopirene è un composto chimico presente nelle emissioni dei motori diesel. L'elevato numero di veicoli diesel in Svizzera porta a ipotizzare che l'aria sia contaminata da particelle cancerogene, specialmente nei locali chiusi.

Sulla base dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; Tutela della salute), nei posti di lavoro è necessario adottare misure tecniche di ventilazione (ad es. apporto di aria fresca) che impediscano o quanto meno riducano al minimo i rischi per la salute dovuti a sostanze nocive (art. 17 e 18 OLL 3)

Oltre all'inquinamento dell'aria provocato da gas di scarico, i collaboratori sono esposti a ulteriori rischi per la salute, ad esempio:

- l'utilizzo di prodotti chimici per la pulizia e la manutenzione nauseabondi, irritanti o nocivi all'interno di locali poco arieggiati, spesso senza ricorrere ai dispositivi di protezione e alle attrezzature necessari (come guanti, acqua corrente nelle vicinanze, ecc.);
- il clima dei locali: freddo e correnti d'aria nei parcheggi semiaperti;
- l'assenza di una vista verso l'esterno;
- l'assenza di luce naturale sul posto di lavoro e un'illuminazione artificiale insufficiente.

Inoltre, spesso si registra la mancanza degli spogliatoi necessari nonché di gabinetti e lavandini nelle immediate vicinanze.

## Tutela della salute dei collaboratori

Nella maggior parte dei parcheggi coperti è molto difficile poter soddisfare le esigenze di tutela della salute poste dalla legge sul lavoro. Pertanto, si sconsiglia in generale di esercitare attività di autolavaggio in questi luoghi.

Tuttavia, nel caso si intenda comunque offrire tale servizio, il datore di lavoro deve dimostrare il compimento delle seguenti condizioni:

- il ricambio d'aria deve essere tale da garantire il rispetto della MAC e dei valori limite di esposizione a breve termine, con particolare riferimento alle sostanze summenzionate. A tale proposito è necessario consultare il parere di uno/a specialista in ventilazione e/o di un/un'igienista del lavoro. L'aria in entrata deve essere pulita. Inoltre, l'impianto di ventilazione così come il rispetto dei valori limite devono essere monitorati, per quanto possibile, mediante un sistema appropriato (ad es. sensori in grado di misurare la concentrazione e rilevatori di CO);
- la disponibilità di gabinetti e acqua corrente nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro;

- provvedimenti edilizi volti a impedire correnti d'aria;
- in caso di lavori al freddo (al di sotto dei 15 °C), la messa in pratica dei provvedimenti in conformità alle indicazioni della SECO relative all'articolo 21 OLL 3 e al promemoria della SECO «Lavorare al freddo»;
- è consentito predisporre posti di lavoro senza (o con insufficiente) vista sull'esterno e/o luce naturale solo se vengono adottate misure compensative secondo le indicazioni della SECO relative agli articoli 15 e 24 OLL 3;
- l'illuminazione dev'essere tale da soddisfare le esigenze delle attività richiedenti visibilità e sufficientemente buona da ridurre il rischio di infortunio.

Per eventuali domande si prega di rivolgersi all'ispettorato cantonale del lavoro competente:

[www.arbeitsinspektorat.ch](http://www.arbeitsinspektorat.ch)

---

## Contatto

SECO | Condizioni di lavoro  
[info.ab@seco.admin.ch](mailto:info.ab@seco.admin.ch) | [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)

Anno di pubblicazione: 2021